



COMUNE di CASTELGOMBERTO

PROVINCIA DI VICENZA
COD.FIS. 00185650249 CAP 36070
Settore 3° Economico Finanziario – Unità Operativa Tributi
Tel. 0445/424423 Fax 0445/941577

ICI 2007

Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.07

ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 per mille

I fabbricati accatastati autonomamente sono considerati pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile (con esclusivo riferimento all'applicazione dell'aliquota ridotta) qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- appartengano alle categorie catastali C2, C6, C7;
- siano oggetto di apposita dichiarazione da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale volta a rendere noto all'Ufficio Tributi il rapporto di pertinenzialità con la cosa principale.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: € 103,29 (€ 200.000)

Si intende per abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente; si considera inoltre quale abitazione principale:

- Alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (a condizione che sia utilizzata da questi come abitazione principale) : 5 per mille

Tale agevolazione viene concessa previa presentazione, da parte del soggetto proprietario, o titolare di altro diritto reale sull'immobile, del contratto di comodato gratuito registrato o di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile. Tale documentazione deve essere presentata dal dichiarante nei termini previsti per la denuncia di Variazione I.C.I. e ha validità fino alla comunicazione, da parte del soggetto proprietario, o titolare di altro diritto reale sull'immobile, della cessazione del comodato. La mancata comunicazione della cessazione del comodato è considerata, ai fini sanzionatori, come omessa denuncia di variazione.

TERMINI

Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni:
contestuale alla dichiarazione dei redditi.

Pagamento su ccp:
N. 39647904 intestato a Comune di
Castelgomberto Servizio di Tesoreria
ICI ORDINARIA

PAGAMENTI:

ACCONTO (pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente): entro il 16 giugno

SALDO: entro il 16 dicembre

Se ricadente in giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo